

APICE A.S.D.

Associazione Proprietari italiani Cavalli da Equitazione

STATUTO

1) COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Proprietari Italiani Cavalli da Equitazione (APICE) - Associazione sportiva dilettantistica in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Essa si ispira a principi democratici ed al principio della partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestre), ove affiliata o aggregata, e si impegna ad ottemperare a tutte le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, obbligandosi altresì ad accettare eventuali sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.

2) DURATA E SEDE

L'Associazione ha sede in Gallarate, viale XXIV Maggio 3 e la sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

3) SCOPI

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

- valorizzare in ambito nazionale ed internazionale la figura del proprietario italiano di cavalli da competizione;

- riunire i proprietari di cavalli da equitazione anche messi a disposizione di cavalieri terzi ed utilizzati in attività agonistica in tutte le specialità e a qualunque livello;
- organizzare e coordinare le attività sportive dilettantistiche in campo equestre, compresa l'attività didattica nonché ogni forma di assistenza utile a facilitare la pratica e la diffusione della messa a disposizione a cavalieri terzi di cavalli da equitazione ad ogni livello agonistico;
- promulgare ogni tipo di informazione utile in merito alla gestione dei cavalli, ai rapporti con i cavalieri, ai regolamenti federali, alle disposizioni normative e legislative sia di fonte interna che comunitaria;
- facilitare l'acquisizione e l'alienazione di cavalli da parte dei propri associati, anche in comproprietà tra gli stessi.

L'Associazione, ove ne sussistano i presupposti, si propone di svolgere un ruolo di coordinamento dell'attività degli associati proprietari nei confronti degli organi federali, nazionali ed anche internazionali, dei comitati organizzatori, nonché di qualunque altro ente od istituzione coinvolti nell'organizzazione di manifestazioni equestri, nella gestione dei cavalli da equitazione e del loro utilizzo ai fini agonistici.

L'Associazione ha facoltà di intraprendere ogni attività anche di tipo commerciale, purché strutturalmente funzionale e connessa agli scopi sociali, nonché svolgere attività di gestione, partecipazione, conduzione di iniziative e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive ritenute comunque utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso i proventi che a norma del presente statuto possano derivare all'Associazione, dovranno essere destinati esclusivamente al sostentamento ed alle attività della Associazione stessa e l'eventuale eccedenza attiva di gestione di ciascun anno dovrà essere reinvestita esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che detta destinazione o distribuzione non sia prevista da interventi normativi in materia.

L'Associazione, per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della F.I.S.E. che sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate ed aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute.

L'Associazione, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

Con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, sono convocate le assemblee degli associati maggiorenni per l'individuazione, tramite elezione o altri

metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni sono custoditi dall'Associazione che ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

L'Associazione, al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, può acquisire dagli associati, previo consenso individuale degli stessi, versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con gli stessi associati, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi di interessi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4) SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, i proprietari ed anche comproprietari di almeno un cavallo da equitazione utilizzato in attività agonistica a qualunque livello, che siano cittadini italiani ovvero anche enti di diritto italiano, senza alcuna distinzione tra loro, dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, nel rispetto delle differenti categorie di soci, qui di seguito elencate.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo ed ai diritti ed obblighi che ne derivano.

La qualifica di socio è strettamente personale e non è trasmissibile a nessun titolo per atto tra vivi ma solo mortis causa, né tale quota è rivalutabile.

L'Associazione si compone di sei categorie di soci:

Soci Fondatori: sono i soci nominati dall'atto costitutivo a comporre il primo Consiglio Direttivo.

Soci Onorari: sono quei soci nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, che si siano particolarmente distinti nelle attività proprie dell'Associazione ovvero che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo della stessa.

Soci Sostenitori: possono essere persone fisiche ovvero giuridiche che intendano dimostrare la propria solidarietà all'Associazione mediante un fattivo contributo, così come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori Benemeriti: sono soci sostenitori che intendano dimostrare la propria solidarietà all'Associazione mediante un ulteriore contributo così come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari: sono persone fisiche o giuridiche proprietarie ovvero comproprietarie almeno di un cavallo impiegato in attività agonistica a qualunque livello.

Per ottenere la qualifica di socio sostenitore e di socio ordinario, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo ed ottenerne l'ammissione.

Soci aggiunti: sono i soci di altre associazioni in campo equestre che posseggono i requisiti previsti dal primo capoverso e con le cui associazioni di appartenenza Apice ha concluso accordi di reciprocità associativa.

I soci, tranne quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua che viene determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo avrà, altresì, facoltà di determinare una quota di ingresso nella misura e con modalità ritenute più opportune.

I nominativi dei soci sono trascritti in apposito libro, liberamente consultabile da tutti i soci stessi.

5) DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci fondatori, onorari, sostenitori, sostenitori benemeriti, ordinari ed aggiunti, hanno diritto di partecipazione alla vita associativa, alle assemblee dell'Associazione, alle cariche elettive ed al voto qualora maggiori di età.

Non possono esercitare il diritto di voto i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutti i soci partecipano democraticamente ed in rapporto di uguaglianza all'attività dell'Associazione ed hanno diritto di fruire delle iniziative, dei vantaggi, nonché dei servizi che l'Associazione si propone di offrire anche per il tramite di apposite convenzioni riservate ai soci tese a soddisfare le esigenze degli stessi.

6) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto dell'Associazione nonché di ogni provvedimento o deliberazione assunta dai suoi organi nel rispetto delle singole sfere di competenza;

- al pagamento delle quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- a comunicare eventuali modifiche di domicilio ovvero di indirizzo entro trenta giorni dal cambiamento.

7) DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

- decesso;
 - morosità nei pagamenti nei confronti dell'Associazione, protrattasi per oltre trenta giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale. In tale ipotesi rimane impregiudicato il diritto dell'Associazione ad agire per ottenere il debito insoluto ed il risarcimento danno;
 - dimissioni volontarie che dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso: in tale caso i soci rimarranno tenuti al pagamento dei contributi dovuti sino al termine dell'esercizio;
 - radiazione deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
 - perdita del requisito essenziale di cui al primo paragrafo dell'art. 4 dello statuto; in ogni caso non si versa in detta ipotesi qualora il socio che abbia cessato di essere proprietario ovvero comproprietario di un cavallo da concorso, ne riacquisti uno destinato all'utilizzo agonistico.
- Ai soci che cessano, anche per radiazione, non spetta alcun diritto sul fondo associativo.

8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea generale dei soci;

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente ed a titolo onorifico.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi ricevuti dall'Associazione.

9) ASSEMBLEA

L'assemblea è sovrana e le sue deliberazioni, prese secondo legge ed in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

I soci devono essere riuniti in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre dell'anno sociale; in assemblea straordinaria qualora il Presidente od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, o ne sia fatta domanda al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci avente diritto di voto: in tale ultima ipotesi la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti e delle proposte da trattare.

Le assemblee sono convocate, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia mediante lettera semplice ovvero altro mezzo di comunicazione scritto o telematico contenente la data ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, da inviare a tutti i soci al loro domicilio almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione ovvero anche mediante avviso, contenente le stesse indicazioni, affisso presso la sede, in apposita bacheca, nel medesimo termine.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che si potrà tenere anche trascorsa un'ora dalla prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea da altro socio: ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi in assemblea nel caso in cui la delibera verta sullo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le delibere di approvazione e di modifica dello statuto sociale;
- b) la delibera di scioglimento dell'Associazione;

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri i cui membri sono scelti tra i soci;
- b) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- c) l'approvazione di un eventuale regolamento;
- d) la radiazione dei soci;

e) ogni altra delibera assembleare che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito libro liberamente consultabile da tutti i soci.

10) PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e mantiene la carica per un periodo di quattro anni. Al termine della carica è immediatamente rieleggibile.

Sono di competenza del Presidente:

- a) l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio se non diversamente delegate;
- b) la facoltà di invitare persone non socie a prendere parte alle manifestazioni dell'Associazione;
- c) la convocazione dell'assemblea;

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed anche in giudizio: può sempre assumere provvedimenti d'urgenza, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

11) IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e mantiene la carica per un periodo di quattro anni; al termine della carica è immediatamente rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in assenza di quest'ultimo.

12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici consiglieri scelti tra i soci e liberamente nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di consiglieri:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato, per delitti non colposi;
- b) coloro che siano stati radiati dalla F.I.S.E. ovvero da altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI o che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno;
- c) coloro che non siano maggiori di età.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la nomina, fra i suoi membri, del Presidente e del VicePresidente;
- b) l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione con facoltà di delega, per atti o categorie di atti, a singoli componenti del Consiglio Direttivo, ovvero anche ad un Comitato Esecutivo composto dai propri membri;
- c) l'ammissione all'Associazione delle persone che ne faranno domanda scritta con le modalità descritte precedentemente;
- d) la obbligatoria predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale con la relativa relazione da sottoporre all'assemblea;
- e) la determinazione, da prendersi di anno in anno, della quota sociale annua per i soci ordinari e sostenitori e della eventuale quota di ingresso;
- f) la proposta di radiazione di soci per inadempienza allo statuto sociale o per gravi motivi di ordine morale o sportivo;
- g) la nomina di un eventuale segretario e la definizione delle sue eventuali competenze;
- i) la ratifica dei provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;

1) la creazione di commissioni tecniche, finanziarie e sportive.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno tre volte l'anno ovvero su richiesta scritta di almeno la metà dei propri membri.

La convocazione avviene a mezzo telefax o telegramma o altro sistema informatico da inviarsi ai consiglieri ed ai revisori dei conti tre giorni ovvero un giorno (in caso d'urgenza) antecedenti la riunione: l'avviso deve contenere luogo e data della convocazione nonché un ordine del giorno che potrà anche essere generico.

Il Consiglio potrà validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei voti qualunque sia il numero presente dei suoi componenti: in caso di parità, prevarrà la proposta a cui il Presidente avrà dato il proprio voto favorevole.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro consultabile dai consiglieri e dai revisori dei conti.

Il Consigliere che per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni, può essere dichiarato decaduto.

Nel caso che, per qualunque causa, venisse a decadere la minoranza dei consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla cooptazione di nuovi membri in sostituzione che dovranno essere confermati alla prima assemblea successiva.

In caso di dimissioni della metà più uno dei consiglieri, il Consiglio si intende decaduto ed il Presidente provvede a convocare l'assemblea entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, provvedendo fino ad allora all'ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi validamente anche mediante sistemi di audio o video conferenza

previa comunicazione a tutti i consiglieri e revisori dei conti delle modalità di contatto.

In tale caso tutti i consiglieri ed i revisori così presenti dovranno approvare successivamente il relativo verbale: quest'ultimo si intenderà approvato anche trascorsi quindici giorni dall'invio dello stesso agli interessati senza che siano pervenute osservazioni.

13) COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio potrà istituire un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri cui potrà delegare in tutto o in parte i poteri elencati nella lettera b) dell'art. 12.

14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri scelti tra i soci che vengono eletti dall'assemblea per un periodo di quattro anni, al termine del quale sono immediatamente rieleggibili.

I Revisori provvedono tra loro alla nomina del Presidente del Collegio.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea con facoltà di intervento sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Collegio esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria dell'Associazione, verifica la correttezza del rendiconto da sottoporre all'assemblea presentando una dettagliata relazione su tale documento.

Tutti i verbali delle riunioni del Collegio sono raccolti in apposito libro consultabile dai Consiglieri e dai Revisori stessi.

15) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica quattro anni ed i cui membri sono immediatamente rieleggibili. Esso è composto da tre membri effettivi e da uno supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dal punto 1) al punto 4) dell'art. 16.

Il Collegio è, altresì, competente a dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci ovvero tra i soci medesimi in merito al rapporto associativo.

Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla F.I.S.E..

16) NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, di scorrettezza sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alle dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale e sportiva;
- 3) l'appiamento immediato o temporaneo fino al massimo di un anno;

4) l'esclusione del socio dalla partecipazione a terminate manifestazioni agonistiche o d'altro genere;

5) la radiazione.

Le sanzioni di cui al punto 2) e 3) possono anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall'assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri.

17) PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

18) PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- le quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi della F.I.S.E. o di altre Federazioni Sportive;
- eventuali donazioni o lasciti, eredità o legati;
- eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle attività dell'Associazione svolte in ossequio allo statuto;
- eventuali impianti od attrezzature di proprietà dell'Associazione.

I beni di proprietà dell'Associazione sono elencati in apposito libro inventario, consultabile dai Consiglieri e dai Revisori.

L'esercizio sociale ha durata annuale e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere sottoposto, a cura del Consiglio Direttivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, per l'approvazione all'assemblea dei soci un rendiconto consuntivo economico e finanziario nonché una relazione sulla gestione.

Detto rendiconto e la relazione sulla gestione, redatti dal Consiglio Direttivo, resteranno depositati, a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea e verranno trascritti nel libro delle assemblee una volta approvati.

Il rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'Associazione.

19) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è valida esclusivamente con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno due terzi dei voti validi.

Nel caso in cui non si raggiungano le maggioranze sopra previste, l'assemblea straordinaria verrà nuovamente convocata per altra data e si intenderà costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza degli stessi.

In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti, e salvo diversa destinazione, imposta dalla Legge o dalla F.I.S.E., dovranno essere devolute, nel rispetto delle normative ed a fini sportivi, alla F.I.S.E. stessa la quale a sua volta le devolgerà, se dal caso, a favore di altra Associazione avente gli stessi intendimenti o, comunque, a favore dello sport equestre.

20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi in assemblea.

L'associazione non potrà apporre modifiche di sorta al proprio statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale.

21) CLAUSOLA ARBITRALE

I soci si impegnano ai sensi e per gli effetti dello statuto F.I.S.E. a non adire altre autorità che non siano quelle previste dell'Associazione e della F.I.S.E. per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'associazione stessa.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall'Associazione che dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo all'assemblea per la corrispondente deliberazione.

La presente clausola compromissoria sarà trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art.

1341 codice civile.